

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 50 Del 21/12/2017

**OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE DEL
RELATIVO REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE.**

In continuazione di seduta

risultando presenti

GIUSEPPE NICCOLI	P	GIACCHELLO GRAZIELLA	A
FIORITO ALESSANDRO	P	REPETTO AMBROGIO	P
BELLISIO JESSICA	A	FOSSATI LUCIO	P
BARISONE PIERA	P	MANZINO DEBORA	P
POLLERO ENRICO	P		
TISSONE RINALDO	P		
CANEVA SIMONA	P		



OGGETTO : ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE.

Il Presidente, in prosecuzione di seduta procede alla disamina del nono punto all'ordine del giorno, che richiama per sommi capi la proposta depositata e pertanto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 42 del T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – relativo le attribuzioni del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTO l'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e leggi di coordinamento della finanza pubblica;



PREMESSO CHE l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

RILEVATO che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

VISTO l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale recita testualmente: "A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi";

VISTE:

- la Legge Regione Liguria n. 32 del 12 novembre 2014, recante il Testo Unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche;
- la Legge Regione Liguria n. 33 del 27 dicembre 2016, concernente: "Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2017" che prevede all'art. 2 comma 81 che "La Regione promuove il Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria cui possono partecipare gli enti parco, i comuni e le unioni di comuni per la realizzazione di azioni sinergiche ed interventi coordinati per il perseguimento di obiettivi di crescita del settore e delle potenzialità turistiche della Liguria";

RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta della Regione Liguria n. 362 del 05/05/2017 e n. 568 del 14/07/2017;

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Regione Liguria n. 568 del 14/07/2017 è stato disposto che i Comuni della Regione Liguria che intendono introdurre l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 23/2011, devono aderire al "Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria", approvato con la citata Delibera Giunta Regionale che, per la Regione Liguria, sostituisce a tutti gli effetti l'elenco regionale delle località turistiche;



DATO ATTO che questa Amministrazione aveva già manifestato la propria intenzione di aderire al predetto Patto con comunicazione inoltrata agli uffici regionali competenti in data 12/05/2017 mediante posta elettronica, in esito a comunicazione pervenuta, stesso mezzo, dall'Assessorato Lavori Trasporto e Turismo della Regione Liguria in data 05/05/2017;

DATO ATTO, tuttavia, che, in esito agli approfondimenti effettuati a seguito della trattazione, nella seduta del Consiglio Comunale tenutasi in data 13/12/2017, della proposta di deliberazione riguardante l'istituzione dell'imposta di soggiorno e l'approvazione del relativo regolamento comunale, è stato possibile appurare che, per mero disguido interno all'Ente, l'effettiva adesione di questo Comune al "Patto per lo sviluppo strategico del turismo" non si è ancora ufficialmente perfezionata nelle forme previste;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 138 del 14/12/2017 di "Adesione del Comune di Noli al Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria";

ATTESO che il Comune di Noli conseguentemente aderito al "Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria" in data 14/12/2017 e che, pertanto, può introdurre l'imposta di soggiorno;

CONSIDERATO che la sempre maggiore riduzione dei trasferimenti statali, nonché il perdurare del blocco della leva fiscale, non consente al Comune di Noli di mantenere l'erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e che pertanto, si rende necessario istituire l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa;

RILEVATO, altresì, che il Comune di Noli rappresenta un'importante meta del turismo nazionale ed internazionale, come dimostrano le presenze che nell'ultimo anno (2016) sono state pari a n. 62.354;

CONSIDERATO che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie;

ATTESO che sono state sentite ed informate in data 28/11/2017 le associazioni maggiormente rappresentative di categoria provinciali dei titolari delle strutture ricettive;

DATO ATTO che in tale data è stato altresì raggiunto accordo per lo sviluppo e la competitività del turismo nella Provincia di Savona che sarà sottoscritto tra le Associazioni di categoria provinciali ed i Comuni aderenti;

RICHIAMATA la D.G.C. n. 130 del 04/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente all'oggetto: "Approvazione dell'accordo per lo sviluppo e la competitività del turismo nella Provincia di Savona", con la quale si approva il succitato accordo dando mandato al Sindaco di sottoscriverlo;

RITENUTO, pertanto, di istituire l'imposta di soggiorno, prevista dall'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e di approvare l'allegata bozza di regolamento comunale per la disciplina del nuovo tributo, allegato sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, dando atto



che con riferimento al primo anno di applicazione (2018), l'imposta sarà applicata per le sole mensilità di Luglio ed Agosto;

RILEVATO che il presente Regolamento è stato oggetto di esame da parte della Commissione Regolamenti nella seduta del 04/12/2017;

VISTO il parere rilasciato dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 446/1997 e s.m.i., ed in particolare l'art. 52;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il T.U.E.L. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTI i pareri dei Responsabili dei Servizi interessati sotto il profilo tecnico, che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale;

Il Presidente apre la discussione e ringrazia la Minoranza per aver rilevato la mancanza del propedeutico accordo con la Regione Liguria necessario per l'introduzione dell'imposta di soggiorno.

Il Consigliere Fiorito fa presente che era stato intrattenuto con la Regione Liguria uno scambio di corrispondenza in merito alla volontà del Comune di Noli di aderire al Patto per il Turismo, ma era mancato il passaggio procedurale per la formalizzazione dell'adesione.

Il Consigliere Fossati precisa che il fatto di aderire al Patto non legittima di per sé l'inserimento nell'elenco dei Comuni che possono introdurre l'imposta. Prende atto comunque delle comunicazioni che la Regione Liguria ha fatto pervenire al Comune in merito alla questione. Il Consigliere mostra la sua perplessità in merito alla validità degli accordi che nel frattempo il Comune ha siglato con i rappresentanti delle Associazioni di categoria e con altri Comuni; la medesima perplessità l'esame della proposta di regolamento portato in Commissione.

Il Segretario dr. Morabito risponde che trattasi di lavori preparatori e che l'introduzione del Regolamento avverrà solo in questa sede a seguito della sua approvazione e comunque avrà efficacia solo nel momento in cui il Comune di Noli sarà inserito nell'elenco dei comuni turistici.

A questo punto il Presidente, preso atto dell'assenza di ulteriori interventi da parte dei Consiglieri, pone ai voti la proposta che registra le seguenti risultanze:

- CONSIGLIERI PRESENTI: N. 09
- CONSIGLIERI VOTANTI: N. 09
- VOTI FAVOREVOLI: N. 06
- VOTI CONTRARI: N. 03 (Fossati, Manzino, Repetto)
- CONSIGLIERI ASTENUTI: N. ==

DELIBERA



DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati.

DI ISTITUIRE, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21/06/2017 n. 95, nel Comune di Noli l'Imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno.

DI APPROVARE il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno allegato sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

DI DARE ATTO che con riferimento al primo anno di applicazione (2018), l'imposta sarà applicata per le sole mensilità di Luglio ed Agosto.

DI DARE ATTO il Comune di NOLI ha aderito al "Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria" in data 14/12/2017.

DI DARE ATTO che il gettito sarà destinato alle finalità di cui alla Delibera della Giunta Regione Liguria n. 362 del 05/05/2017 ed all'accordo per lo sviluppo e la competitività del turismo nella Provincia di Savona, di cui alla D.G.C. n. 170 del 29/11/2017.

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997 e s.m.i..

DI DICHIARARE, con *separata ed unanime* votazione, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Il presente verbale, i cui interventi non sono stati audio registrati per il malfunzionamento dell'apparecchio di registrazione e verbalizzati dal Segretario, viene approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Massimiliano MORABITO

IL SINDACO
dott. Giuseppe NICCOLI

La seduta continua

Documento informatico firmato digitalmente